



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune
di Borgo Ticino (NO)

All'Organo di revisione
economico-finanziaria
del Comune di Borgo Ticino (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – Borgo Ticino (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2018, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente con nota prot. n. 11739 del 14/10/2020.

Vista la nota di risposta prot. CONTE n. 12053 del 24/10/2020 con la quale si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2018 con le seguenti osservazioni.

Con riferimento agli organismi partecipati si rappresenta che l'obbligo di allegare la nota informativa asseverata, è previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 2011, n. 118 che la colloca all'interno della relazione sulla gestione da allegare al rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

In merito la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011, sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

Per quanto concerne il fondo salario accessorio il principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 5.2 lettera a), prevede che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al*



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente."


Si richiama inoltre quanto affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 182/2019/SRCPIE/PAR *"fermo che il principio contabile di riferimento debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto, nell'ipotesi di mancata sottoscrizione nell'anno di riferimento, potranno essere "trasportate" soltanto le risorse del fondo di parte stabile, che andranno qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi; in ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell'anno di competenza, secondo la più costante giurisprudenza contabile, oltre che secondo gli orientamenti Aran, non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell'ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo (v, così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019 cit.)."*

Si invita conseguentemente l'Ente ad attenersi scrupolosamente a quanto riportato dal principio contabile.

Si raccomanda infine di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e al principio della competenza finanziaria di cui all'all. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi, anche sulla base dei presenti rilievi.

Il Magistrato istruttore
Dott. ssa Stefania Calcari




CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it